

Regione Abruzzo

Dipartimento Territorio – Ambiente

Servizio Valutazioni Ambientali

PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA. Progetto di un impianto HTC per il recupero di fanghi derivanti dal trattamento di reflui civili – Richiedente: DIGI COSTRUZIONI srl – Codice Pratica: 24/0281415. Comunicazioni.

Premesso che:

- con nota prot.n.0292678/24 del 15/07/2024, acquisita con prot.n.74639 del 16/07/2024, è stata comunicata, per gli effetti dell'art. 19, co. 3, del D.Lgs. n. 152/2006, l'avvenuta pubblicazione della documentazione per la Verifica di Assoggettabilità a VIA relativa al "Progetto di un impianto HTC per il recupero dei fanghi derivanti dal trattamento dei reflui civili", presentato dalla DIGI Costruzioni s.r.l., con richiesta agli Enti e Amministrazioni in indirizzo di trasmettere eventuali osservazioni/contributi istruttori di competenza;

Considerato che:

- dall'esame della documentazione disponibile, si evince che l'impianto "HTC Abruzzo" è dimensionato per una capacità complessiva di trattamento di 20.000 t/a di fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue civili (codice EER 19.08.05);
- nello Studio Preliminare Ambientale viene riportato che *"Sono risultate delle criticità riguardanti il materiale solido ottenuto dopo il trattamento di carbonizzazione idrotermica per quanto riguarda l'auspicabile utilizzo come ammendante. Dai risultati sperimentali è risultato evidente come le sostanze inorganiche - principalmente i metalli pesanti - nelle condizioni di processo scelte dalla Ditta committente, non presentavano una mobilità tale da consentirne il trasferimento in fase liquida. Si poteva ragionevolmente affermare che i metalli pesanti in uscita dal reattore HTC restassero adsorbiti sulla fase solida, l'Hydrochar. Di conseguenza, se il contenuto di metalli nel materiale alimentato fosse risultato considerevole, con molta probabilità l'hydrochar, al netto di ulteriori trattamenti, non avrebbe avuto le caratteristiche chimico-fisiche tali da poter essere considerato un ammendante ai sensi della*

- vigente normativa (D.lgs. 75/2010 e s.m.i). Nello specifico, nell'hydrochar, ottenuto dai fanghi forniti all'Università, l'unico inorganico in concentrazione superiore a quanto richiesto dalla normativa vigente era il rame che proprio a causa della sua pressoché completa immobilità si concentra in fase solida superando i 230 mg/kgss." e che "La popolazione dei dati relativi alle concentrazioni di rame presenta una media di circa 199 mg/kgss e una deviazione standard di 104 con un valore massimo e minimo rispettivamente di 342,5 e 50,4 mg/kgss. Data l'immobilità della sostanza, la resa in hydrochar e la relativa umidità in uscita, la quantità massima ammissibile nel fango in ingresso senza ulteriori sezioni di raffinazione, risulta essere pari a circa 140 mg/kgss. Dai dati di caratterizzazione a disposizione ed in nostro possesso e da una prima analisi statistica si può concludere che il 75-85% del materiale in ingresso risulterà fuori specifica. Per questo motivo nel capitolo successivo si descrive un'implementazione di processo capace di eliminare le eventuali criticità, caratterizzata da sostenibilità ambientale e fattibilità tecnologica." ma tale parte dello studio non viene riportata;
- successivamente, invece, si riporta che "Per confrontare tali valori massimi di metalli pesanti, si segnala che il processo HTC, con fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue urbane ed aventi in entrata all'impianto di trattamento valori limite di Rame < 200 mg/kg SS, è in grado di rispettare i valori massimi di metalli pesanti, come previsto dal D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, Allegato I/A (Fig. 3), proprio applicando il trattamento di washing (upgrading hydrochar), con agente estraente (di tipo acido), con il quale il rame si dissolve in soluzione.";
 - "Gli effluenti liquidi finali di processo (ca. 18.800 t/a), vengono in seguito trattati in situ tramite l'uso di membrane semipermeabili (RO) che consentono di eliminare completamente le micro-sospensioni solide, le eventuali tracce di microrganismi, nonché i sali e la gran parte delle molecole organiche in soluzione (Cap. 3 - v. layout di progetto). Pertanto, gli stessi derivanti dal processo di trattamento, vengono confluiti in condizioni di sicurezza, nel corso d'acqua denominato torrente Cavone.", ma non viene riportato alcuno studio, né idrologico né idraulico, relativo al suddetto torrente;
 - non è presente uno studio approfondito sulle possibili interferenze con la falda idrica sotterranea, sebbene nella Relazione geologica viene riportato che "Dal punto di vista idrogeologico, dalla consultazione della Carta dei Complessi Idrogeologici (Fig. 12), si evince che i terreni che affiorano nell'area in esame appartengono al Complesso fluvio-lacustre (fl), costituito da depositi fluviali, anche terrazzati, e fluvio-glaciali prevalentemente ghiaioso-sabbiosi, da depositi palustri e lacustri

prevalentemente argilloso-limoso-sabbiosi e da travertini (Olocene – Pliocene). Questo complesso risulta permeabile per porosità ed è caratterizzato da un grado di “permeabilità relativa” medio, anche se in realtà è variabile, anche in modo sostanziale, da zona a zona in funzione della granulometria dei depositi. La capacità ricettiva dell’acquifero fluvio-lacustre è complessivamente buona, sia nei confronti dell’alimentazione diretta (fenomeno, questo, molto facilitato dalla morfologia piatta degli affioramenti), sia nei confronti di quella indiretta proveniente dagli acquiferi adiacenti (solo nel caso in cui affiorano termini relativamente più permeabili).”;

- l'impianto interferisce con la fascia dei 150 m di rispetto da un corso d'acqua;
- *“Le acque depurate in eccesso (acque di supero) saranno scaricate tramite la condotta di scarico nel corpo idrico Torrente Cavone nel rispetto della tab. 3 Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico in acque superficiali. (previa acquisizione della concessione idraulica prevista dal D.G.R. n.405 del 28 marzo 2022).”* ad incrementare quelle derivanti dagli effluenti liquidi finali di processo;
- inoltre, nella parte di analisi degli impatti (paragrafo 7.3) sono riportati gli impatti negativi relativi a:
 - Inquinamento delle acque superficiali causato dal dilavamento della sede stradale
 - Inquinamento delle acque sotterranee causato dal dilavamento della sede stradale
 - Sversamenti accidentali in acque superficiali
 - Sversamenti accidentali in acque sotterranee;
- nello Studio, tra i mammiferi che potrebbero subire disturbo sono indicati il Riccio europeo, protetto a livello nazionale dalla L.n.157/92 ed a livello internazionale (incluso nell’Allegato III “Specie di fauna protette” della Convenzione di Berna) e la Lepre europea, specie protetta dalla Convenzione di Berna;
- nell’analisi degli impatti sulla Qualità dell’aria si riporta che *“Essendo l’intervento in fase di progettazione non è possibile redigere uno studio puntuale sulle dispersioni atmosferiche delle principali sostanze connesse all’attività dell’impianto in progetto. Qualora in fase di esercizio si rendesse necessario effettuare rilevazioni specifiche in tal senso (in merito ai parametri suddetti) sarà cura della scrivente società provvedere ad eseguirle, posizionando i ricettori di rilevamento in punti di rilievo posti a differenti distanze dall’impianto (vedi sede eminflex 100mt, officina <Erre2 moto < 400mt, officina pianeta gomme <800mt)”;*

- a differenza di quanto riportato nella Valutazione previsionale di Impatto acustico, il Comune dell'Aquila ha adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica di cui bisogna tener conto negli studi;
- non viene riportata da nessuna parte dello studio la realizzazione di una nuova viabilità di accesso all'impianto, in quanto quella esistente è una strada sterrata;
- nello Studio si fa confusione tra il procedimento di assoggettabilità a VIA, il procedimento di VIA e quello di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Dato che:

- in data 17/06/2024 è stato approvato dal Consiglio Europeo il Regolamento denominato "Nature Restoration Law," per il ripristino degli ecosistemi;

si ritiene che il progetto de quo debba essere approfondito in sede di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.

L'Aquila, 12/09/2024

Distinti saluti

Il Dirigente

Ing. Giuseppe Galassi

**Il Responsabile dell'Ufficio Politiche Ambientali
e Programmi comunitari**

Ph.D. Dott.ssa Dina Del Tosco

